

CIRCOLARE N. 7/2023

a TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Bonus Investimenti Pubblicitari 2023 – Comunicazione per l'accesso all'agevolazione

1. Premessa

Con la presente si ricorda che, dal 1° al 31 marzo 2023, è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o che si prevede di effettuare nel 2023.

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, una delle principali novità per l'anno in corso è stata prevista dal c.d. "Decreto Energia", con il quale il Legislatore ha ripristinato il regime ordinario "incrementale" di concessione del "Bonus pubblicità". Tale regime prevede **la concessione del credito nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online**. Si ricorda che con il ripristino del regime ordinario, il requisito oggettivo per l'ottenimento del bonus è **subordinato all'incremento minino dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente**.

Per poter fruire dell'agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta tramite la quale "prenotare" il potenziale credito d'imposta spettante sulla base delle spese preventivate per il relativo periodo d'imposta.

Con riferimento al "Bonus pubblicità" 2023 pertanto **la prenotazione va inviata entro il 31.3.2023 e riguarda gli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno**.

2. Determinazione dell'Agevolazione 2023

La determinazione del credito d'imposta spettante è effettuata a consuntivo sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione, tramite la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel 2023, la quale dovrà essere inviata dal 9.1.2024 al 9.2.2024.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore pubblica un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.

3. Requisito oggettivo

Sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del D.Lgs. 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

L'art. 25-bis del DL 17/2022 introdotto in sede di conversione in legge, interviene sull'art. 57-bis del DL 50/2017 e disciplina una nuova versione dell'agevolazione mediante l'inserimento del nuovo comma 1-quinquies.

Per effetto di tale comma, *"a decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa"*.

4. Requisito soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- agli enti non commerciali.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

Permane il requisito soggettivo della necessaria iscrizione al “Registro degli operatori di comunicazione” ROC (tramite il link è possibile verificare se il fornitore è presente in elenco) dei soggetti che forniscono i servizi pubblicitari oggetto dell’agevolazione.

5. Investimenti esclusi dall’agevolazione

Come chiarito dalle FAQ del dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono escluse le spese sostenute per:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- volantini cartacei periodici,
- pubblicità su cartellonistica,
- pubblicità su vetture o apparecchiature,
- pubblicità mediante affissioni e display,
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche
- banner pubblicitari su portali on line,
- pubblicità tramite social o piattaforme on line.

* * *

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni nonché per l’espletamento dell’adempimento per i Clienti che ne fossero interessati.

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI

Morbegno, 20 marzo 2023